

82

PATTO DI GEMELLAGGIO FRA LE CITTÀ DI GENOVA (ITALIA) E DI CHIOS (GRECIA)

Visto l'accordo di Chios del 24 Settembre 1987 siglato dal rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Genova e dal Sindaco di Chios, ed il successivo accordo firmato in data 12 Ottobre 1988 dal Sindaco di Genova Cesare Campart e dal Sindaco di Chios Giovanni Boubaris.

Confermata l'aspirazione e la volontà di rafforzare al massimo le relazioni tra l'Italia e la Grecia, nell'interesse dei popoli di ambedue i paesi.

Riconosciuto che i rapporti di gemellaggio e di amicizia tra le città sono un contributo importante alla causa della pace, della distensione e della reciproca comprensione, dello sviluppo degli scambi commerciali, scientifici e culturali e delle relazioni fra le due città e dei paesi che esse rappresentano.

Vista la delibera della Giunta Comunale di Genova n. 2722 dell'11 Giugno 1990 e la delibera del Consiglio Comunale di Chios del Maggio 1992 n. 123

Tenuto conto degli stretti legami che uniscono le due città, fondati sulla presenza per quasi due secoli, dal 1346 al 1566, di una colonia genovese sull'isola di Chios e che quasi certamente costituì il movente per l'effettuazione dei primi viaggi di Cristoforo Colombo, che Chios senz'altro ebbe a visitare.

Ferme restando le tematiche della pace e dell'amicizia fra i popoli, in ispecie quelli del Mediterraneo che le due città ben rappresentano; le due parti si impegnano reciprocamente nel modo seguente:

1) Ad approfondire i temi del turismo, della cultura, dell'ecologia, dell'urbanistica nonché tutti gli aspetti legati in particolar modo alle Celebrazioni Colombiane che nel corso di quest'anno si realizzeranno a Genova.

2) Tenuto conto che nell'ambito di dette manifestazioni, il 6 Giugno viene celebrata la giornata della festa Nazionale di Grecia, è stata scelta tale data per la firma del presente accordo tra il Sindaco di Chios ed il Sindaco di Genova, alla presenza del Sig. Ambasciatore di Grecia e del Sig. Console Costantino Catsambis.

3) Per la realizzazione dei predetti scopi generali si ritiene necessario lo scambio di visite di delegazioni delle due città, formate ciascuna da 5 persone e per un periodo di 5 giorni, su base biennale, in modo che un anno sia la delegazione di Chios a visitare Genova e l'anno seguente quella di Genova a visitare Chios.

4) Gli scambi reciproci di delegazioni o gruppi di lavoro come anche di associazioni culturali e sportive saranno discussi personalmente durante le visite ufficiali delle delegazioni o tramite corrispondenza che comprenderà, se possibile, allegata all'originale, anche traduzione autenticata.

Le spese di viaggio per ogni delegazione ufficiale saranno coperte dalla città mandante.

Le spese in territorio dello stato e delle città ospitanti saranno coperte da queste ultime le quali saranno anche responsabili degli spostamenti interni, del soggiorno e del sostentamento e di tutto quanto compreso nel programma di ospitalità.

La città ospitante dovrà inoltre provvedere al confortevole soggiorno della delegazione ospitata. La città ospitante ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione un abile traduttore.

Il presente accordo potrà subire cambiamenti con il consenso delle due parti che oggi in Genova lo sottoscrivono.

*Per il Comune di Genova
Il Sindaco*

*Per il Comune di Chios
Il Sindaco*

Genova, 6 giugno 1992